



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo

Golfo Aranci

(tel. 0789-563644 – fax 0789-563645 – E-mail ucgolfoaranci@guardiacostiera.it – Sito internet www.golfoaranci.guardiacostiera.it – Numero blu 1530)

ORDINANZA N. 34/2017

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

CONSIDERATO: che l'art. 79 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (Codice della Navigazione) recita: "nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del Comandante del porto";

CONSIDERATA: la necessità di individuare delle aree portuali da destinare all'esercizio della pesca sportiva, nel rispetto di disposizioni riguardanti l'illuminazione, le dotazioni di sicurezza (colonnine con salvagente anulare e cima galleggiante, scaletta per risalita da mare) e a condizione che non vengano compromesse e/o ostacolate in alcun modo le eventuali prioritarie esigenze di carattere marittimo/portuale nonché di emergenza e/o pubblica utilità;

PRESO ATTO: dell'esito favorevole della riunione svoltasi il 27/02/2017, ed indetta dallo scrivente a cui hanno partecipato l'Autorità Portuale di Olbia/Golfo Aranci Porto Torres e l'amministrazione comunale di Golfo Aranci;

VISTO: il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTO: l'art. 39 legge n. 154 del 28 luglio 2016 recante modifica al D. Lgs. del 09/01/2012, n. 4 Misure per il Riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ed il D.P.R. 02/10/1968 n. 1639 (Regolamento concernente la disciplina della pesca marittima);

VISTO: Il Regolamento (CE) N. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTA: la norma locale per la Regione Sardegna (D.A.D.A.R.S. 412 del 10.05.1995);

VISTI: gli art. 17, 18, 28, 30, 79, 81, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (Codice della Navigazione) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

RITENUTO: necessario disciplinare l'esercizio della pesca sportiva in talune zone dell'area portuale del Porto di Golfo Aranci, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;

- VISTO: l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico), che recita: "A far data dal 01/01/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni ed enti pubblici";
- VISTI: gli Atti d'Ufficio.

ORDINA:

Art. 1 (Definizioni)

- 1.1 La presente Ordinanza disciplina, ai sensi degli art. 79 e 81 del Codice della Navigazione, l'esercizio della pesca "non professionale" come definita dall'art. 6 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4 ("pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici")
- 1.2 Resta salva la facoltà dell'Autorità Portuale / Autorità di Sistema Portuale di destinare le aree di cui alla presente Ordinanza ad altri usi, avuto particolare riguardo ad eventuali Autorizzazioni e/o Concessioni Demaniali Marittime che potranno interessare in tutto od in parte le aree e/o specchi acquei meglio individuati nell'Art. 2.

Art. 2 (Zone dell'area portuale del Porto di Golfo Aranci adibite all'esercizio della pesca sportiva)

- 2.1 Nell'area portuale del Porto di Golfo Aranci è autorizzato l'esercizio della pesca sportiva, , esclusivamente nelle seguenti aree di pubblico demanio marittimo (meglio individuate nelle planimetrie in Allegato 1 e 2, parte integrante del presente provvedimento) e negli antistanti specchi acquei, nei periodi rispettivamente indicati:
 - **AREA 1:** la porzione di banchina ad uso pubblico "Le Casette" (dal 1 ottobre al 01 maggio);
 - **AREA 2:** la porzione di area ad uso pubblico "Banchina Commerciale" (dal 1 gennaio al 31 dicembre);
 - **AREA 3:** la porzione di banchina ad uso pubblico "Dente Tirrenia" (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Art. 3 (Condizioni e modalità di esercizio della pesca sportiva nell'area portuale del porto di Golfo Aranci)

- 3.1 Per effettuare la pesca sportiva è necessario da parte dell'utente ottenere preliminarmente la seguente documentazione:
 - Autorizzazione rilasciata dal Comandante del Porto di Golfo Aranci ai sensi dell'art. 79 del Codice della Navigazione con validità biennale, per la pratica della pesca sportiva all'interno del predetto porto, dietro presentazione di apposita richiesta di cui l'Allegato 3, corredata dal documento di riconoscimento attestante la maggiore età di 16 anni;
 - Attestazione rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi dei Decreti Ministeriali del 06/12/2010, 15/07/2011, 31/01/2014 e 22/12/2014 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con iscrizione al sito www.politicheagricole.gov.it;
- 3.2 la pesca viene esercitata dagli utenti a proprio rischio e pericolo e gli stessi rispondono personalmente degli eventuali danni a persone e/o cose, restando l'Autorità Marittima manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale "Allegato 4";
- 3.3 La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità di cui agli art. 137-144 del D.P.R. n. 1639/1968, fatte salve le prescrizioni e limitazioni stabilite dalla presente Ordinanza;

- 3.4 Per il periodo di durata dell'autorizzazione all'esercizio della pesca sportiva, nelle aree di cui all'art. 2 della presente Ordinanza è consentito ai pescatori sportivi di utilizzare solamente i sottoelencati attrezzi:
- Utilizzo di un coppo;
 - Utilizzo di lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, lenze per cefalopodi;
 - Utilizzo di canna per cefalopodi;
 - Utilizzo massimo di più di 2 canne per ogni pescatore sportivo;
- 3.5 divieto di cattura giornaliera di più di 5 kg. complessivi di pesce per ogni pescatore sportivo, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore ai sensi dell'art. 142 del D.P.R. n. 1639/1968;
- 3.6 divieto di cattura di organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima consentita:
- allegato III del Regolamento (CE) N. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ;
 - norma locale per la Regione Sardegna (D.A.D.A.R.S. 412 del 10.05.1995).
- 3.7 divieto di effettuare la pesca sportiva in area portuale al di fuori delle aree 1,2 e 3 della presente Ordinanza;
- 3.8 divieto di effettuare la pesca sportiva in area portuale con utilizzo di attrezzi diversi da quelli individuati nell'art. 3 Comma 3.4 della presente Ordinanza;
- 3.9 divieto di effettuare la pesca professionale;
- 3.10 divieto di commercializzazione dei pesci catturati.

Art. 4 (Disciplina per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia ambientale)

- 4.1 Nelle aree di cui all'art. 2 della presente Ordinanza, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale è fatto obbligo ai pescatori sportivi di:
- 4.1.1 sospendere ogni attività su specifica disposizione verbale da parte dell'Autorità Marittima per motivi di sicurezza e/o preventive esigenze derivanti dallo svolgimento di operazioni Portuali
- 4.1.2 non effettuare l'attività di pesca al di fuori dei rispettivi periodi di cui l'Art. 2 Comma 2.1;
- 4.1.3 sospendere ogni attività in caso di scarsa visibilità o di avverse condizioni meteomarine, nonché in presenza di condizioni tali da non consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività;
- 4.1.4 prestare la massima attenzione e cautela in occasione di transito e sosta di autovetture autorizzate nelle aree di cui all'art. 2 della presente Ordinanza;
- 4.1.5 divieto di effettuazione dell'attività, nonché di transito e sosta, in zone del pubblico demanio marittimo portuale interessate da cedimenti strutturali o caratterizzate da altri pericoli o insidie (pavimentazione sconnessa, arredi portuali logorati, ciglio banchina non segnalato, battigia cedevole, scarsa visibilità, avverse condizioni meteomarine, presenza di aree di cantiere o di lavoro, etc.), anche se non segnalati o evidenziati, tali comunque da risultare prevedibili per la natura e lo stato dei luoghi;
- 4.1.6 divieto di entrare in acqua per qualsiasi motivo;
- 4.1.7 munirsi di torcia a mano, o mezzo di illuminazione similare, per l'utilizzo a soli fini di sicurezza personale in orario notturno o in caso di scarse condizioni di visibilità;
- 4.1.8 divieto di occupare le aree di pubblico demanio marittimo di cui all'art. 2 della presente Ordinanza con strutture fisse o mobili (gazebo, box, tende, ombrelloni, tavolini, ecc.), tali da impedire la pubblica fruizione dei tratti di banchina o di litorale in questione o da costituire pericolo per la propria o altrui incolumità;

- 4.1.9 evitare di assumere comportamenti che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità (p.e. avvicinarsi imprudentemente al ciglio banchina, correre nei pressi del ciglio banchina, accendere fuochi, etc.);
 - 4.1.10 mantenere entro idonea distanza di sicurezza il raggio d'azione degli strumenti da pesca, al fine di non recare pregiudizio al transito, laddove consentito, di unità navali;
 - 4.1.11 orientare gli attrezzi da pesca in direzione dell'acqua, con divieto di effettuare lanci rivolgendo la canna verso terra;
 - 4.1.12 prestare la massima attenzione e cautela in occasione di transito e sosta di unità navali, veicoli, persone ed animali in prossimità delle aree sopraccitate dalla presente Ordinanza e degli antistanti specchi acquei. In occasione della presenza di minori, disabili o persone con limitata capacità sensoriale o ridotta mobilità motoria è fatto obbligo di usare estrema prudenza e di attivare ogni ulteriore misura di sicurezza atta ad evitare ogni pericolo per la propria ed altrui incolumità;
 - 4.1.13 sospendere immediatamente l'attività e recuperare, con massima attenzione e cautela, ogni attrezzo da pesca in caso la presenza di unità navali, veicoli, persone ed animali costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità;
 - 4.1.14 divieto di esercizio dell'attività nelle aree di cui all'art. 2.1 della presente Ordinanza in occasione dello svolgimento, presso tali zone o nelle adiacenze, di manifestazioni civili, militari o religiose, di lavori di realizzazione o manutenzione di opere portuali e demaniali marittime, o altre attività di pubblico interesse debitamente autorizzate;
 - 4.1.15 divieto di utilizzo di unità navali per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva all'interno dell'area portuale;
 - 4.1.16 divieto di accesso, transito e sosta all'interno di aree in concessione demaniale marittima ad altri soggetti, debitamente segnalate o delimitate, nonché all'interno di aree di cantiere o di lavoro o di aree caratterizzate dalla presenza di pericoli per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale;
 - 4.1.17 dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima ed alle altre competenti amministrazioni di ogni evento suscettibile di causare impedimento al regolare svolgimento dell'attività di pesca sportiva e delle operazioni marittime e portuali, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
 - 4.1.18 operare nel rispetto delle vigenti norme e delle Ordinanze dell'Autorità Marittima in tema di pesca sportiva, tutela ambientale, circolazione stradale, polizia marittima;
 - 4.1.19 ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'attività, avendo cura di restituire l'area al pubblico uso in perfette condizioni e nella massima pulizia, priva di rifiuti o di altri materiali abbandonati.
- 4.2** Per il periodo di durata dell'autorizzazione all'esercizio, della pesca sportiva, nelle aree di cui all'art. 2 della presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque di:
- 4.2.1 prestare la massima attenzione e cautela in occasione del transito e sosta in prossimità delle aree di cui all'art. 2 della presente Ordinanza e degli specchi acquei antistanti;
 - 4.2.2 mantenere idonea distanza di sicurezza dal raggio d'azione degli strumenti da pesca utilizzati.

Art. 5 (Norme sanzionatorie)



- 5.1** I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
- 5.1.1 art. 1161, 1164, 1168, 1174, 1231 del *Codice della Navigazione*;
 - 5.1.2 art. 336-360, 650, 651, 658-660, 673 del *Codice Penale*;
 - 5.1.3 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
 - 5.1.4 art. 39 legge n. 154 del 28 luglio 2016 recante modifica al D. Lgs. del 09/01/2012, n. 4 Misure per il Riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 6 (Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali)

- 6.1** La presente Ordinanza entra in vigore in data 04/07/2017, previa:
- 6.1.1 pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
- 6.2** La diffusione della presente Ordinanza, al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione, è altresì assicurata mediante inoltrare a:
- 6.2.1 amministrazioni comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili d'interesse;
- 6.2.2 altre pubbliche amministrazioni, per i profili d'interesse;
- 6.2.3 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;
- 6.3** L'Autorità Marittima si riserva di modificare le modalità di esercizio dell'attività o di disporre la cessazione, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, per sopravvenute esigenze istituzionali, per lo svolgimento di lavori, manifestazioni o altre attività in area portuale, ovvero per il rilascio di concessione demaniale marittima avente per oggetto l'uso di alcune delle aree di cui all'art. 2 della presente Ordinanza.
- 6.4** L'autorizzazione disciplinata dalla presente Ordinanza non conferisce alcuna concessione demaniale marittima, o altro diritto in materia di uso del demanio marittimo, ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice della Navigazione.
- 6.5** Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento in caso di necessità ed urgenza, anche su semplice disposizione verbale del proprio personale.
- 6.6** Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Golfo Aranci, 04/07/2017

**F. to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo PISANO**





All' Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Il ____ / ____ / _____ e Residente a _____

in Via/Piazza _____ n. _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per la pratica della pesca sportiva all'interno del porto di Golfo Aranci di cui l'articolo 3 Comma 3.1 dell'Ordinanza 34/2017 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci.

All'uopo dichiara consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere false dichiarazioni dichiara di:

- : persona maggiore di 16 anni;
- : accedere all'interno del porto di Golfo Aranci senza alcun veicolo;

Si allega alla presente richiesta:

- : copia di un documento d'identità personale in corso di validità.
- : copia di Tesserino Pesca Sportiva rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Golfo Aranci, li _____

In fede

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

DICHIARAZIONE DI MANLEVA

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Il ____/____/____ e Residente a _____

in Via/Piazza _____ n. _____

In ottemperanza a quanto disposto con l'Ordinanza n. 34/2017 datata 04/07/2017 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, della quale ha preso visione integrale,

DICHIARA

Di **MANLEVARE**, l'Autorità Marittima, da eventuali danni a cose/persone/arredi portuali/sinistri di qualsiasi genere, arrecati e/o subiti, durante l'esercizio della pesca sportiva e/o correlati alla condotta di veicoli.

Golfo Aranci, li _____

IL DICHIARANTE
